



## **Regione Lombardia**

Al Presidente della Giunta Regionale Lombarda

All'Assessore alla Sanità  
Regione Lombardia

Al Direttore Generale Sanità  
Assessorato Sanità Regione Lombardia

Al Comitato Regionale per la  
Medicina Generale Regione Lombardia

e p.c.

Ai Direttori Generali ASL Lombardia

Ai Direttori Sanitari ASL Lombardia

Ai Presidenti Provinciali S.N.A.M.I.  
Regione Lombardia

LORO INDIRIZZI

PROT. 44 R/03/MM/RCR/SN

Milano, 5 settembre 2003

Oggetto: DGR VII/13796

La DGR n° VII/13796 del 25-7-03 riguardante la "*Modifica delle classificazioni, delle tariffe e delle erogabilità a carico del Servizio Regionale di alcune prestazioni ...*" porterà ad ulteriori, inutili contenziosi tra MMG e pazienti. In particolare la prescrizione della MOC sarà regolata da una lunga serie di condizioni e patologie, al di fuori delle quali non è prevista l'erogabilità mediante SSN. Così pure la correzione dei vizi di refrazione con Laser a Eccimeri PRK, Lasik. Come se non bastasse, le circolari esplicative inviate dalle ASL ai MMG, riprendendo un passo della citata delibera, già sottolineano che: "*l'accertamento del criterio che determina l'erogabilità delle suddette prestazioni a carico del SSR è compito del prescrittore (MMG) che stila l'impegnativa e i soggetti erogatori devono mantenere in archivio copia della documentazione clinica comprovante la corretta indicazione, anche al fine di*

## *Regione Lombardia*

*permettere i controlli da parte delle ASL" (cfr. il documento inviato alla fine dello scorso agosto dalla ASL Città di Milano ai MMG).*

Non si può che commentare in maniera marcatamente negativa l'atteggiamento assunto dalla Giunta Regionale, che, al fine di limitare la prescrivibilità di un determinato esame, scarica sul MMG la responsabilità di distinguere tra una lunga serie di diagnosi e condizioni patologiche il cui accertamento non può certo essere direttamente a disposizione del Medico di Famiglia.

Se la Regione ritiene di non avere i denari per concedere con il Servizio Sanitario un determinato esame, se ne assuma appieno la responsabilità, senza appesantire inutilmente il lavoro dei MMG con ulteriori obblighi di natura meramente burocratica.

Nell'interesse dei nostri pazienti, auspichiamo che, in futuro, il Comitato Regionale ex art. 12 DPR 270/2000 possa entrare nel vivo dell'elaborazione di simili delibere, al fine di evitare tali clamorosi errori.

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

*Il Presidente SNAMI*  
*Regione Lombardia*  
Dott. Mauro Martini  
